

Tommaso BARONE
www.tommasobarone.it



02 98650469
333 7917157

*Numero da memorizzare e a cui inviare richieste
di chiarimenti*

info@tommasobarone.it



COVID-19

Medico Competente & Scuola



PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS- COV2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Aggiornata al “*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” del 24 Aprile 2020, alla Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020, al Decreto Assessorato alla salute n. 351 del 24 Aprile 2020 e alle disposizioni nazionali e regionali, con riserva di aggiornamento a fronte di diverse e più restrittive misure disposte dal Governo o dalla Regione Sicilia



ISTRUZIONI LAVORATORI FRAGILI

Da portare a conoscenza del personale della scuola

Chi è il lavoratore fragile?

Una persona affetta da alcune patologie attuali, pregresse o croniche



Perché tutelare il lavoratore fragile?

Potrebbe essere più suscettibile all'infezione da Covid-19.

Cosa deve fare il lavoratore fragile?

Anche se senza sintomi, deve rivolgersi al proprio Medico di Base o a uno specialista convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale per ottenere la certificazione che dichiara proprio il fatto di essere a maggior rischio.



Come va inviata la certificazione?

Va inviata all'ufficio personale della Scuola secondo i consueti canali comunicativi (*tramite e-mail istituzionale della Scuola*).



Cosa deve indicare il Medico nella certificazione?

Il Medico di Base o lo specialista convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale deve indicare esclusivamente che la persona è a maggior rischio di contrarre l'infezione.


A tutela della *privacy* della persona, il Medico non deve indicare la patologia da cui è affetto.



A chi presentare la certificazione?

Il lavoratore deve presentare la certificazione del Medico al DS per tramite gli uffici di segreteria.

Pertanto, ai sensi del D. L. 18/2020, dalla presentazione del certificato, starà a casa. Il periodo di assenza del servizio sarà equiparato al ricovero ospedaliero.



Chi è il lavoratore fragile?

Nell'[intesa sottoscritta tra Ministero e sindacati](#)* si legge che il ministero si impegna a “dare indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli UUSSRR per le rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento tecnico scientifico, circa le modalità di esonero dall’esame in presenza per tutto il personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a rischio”



(*) PROTOCOLLO D’INTESALINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020



I docenti possono dichiarare il loro status di lavoratori fragili.

Tale elenco dovrà essere trasmesso al Presidente di Commissione.


Tali lavoratori – come indicato nella nota del 28 maggio, “debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c), cioè:

“nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”.

Alcune condizioni patologiche che possono determinare una maggiore suscettibilità a contrarre l'infezione o ad andare incontro a complicanze: (*).

- malattie croniche dell'apparato respiratorio;
- malattie dell'apparato cardio-circolatorio;
- diabete mellito e altre malattie metaboliche;
- insufficienza renale o surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
- tumori non in remissione clinica;
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi;
- immunodepressione da HIV scarsamente controllata;
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie;
- epatopatie croniche;
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;
- terapie con immunosoppressori e cortisone ad alte dosi, farmaci biologici





() In base a quanto previsto dall'art 26 comma 2 DL n. 18 del 17 marzo, per i lavoratori in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità art. 3 comma 3 L 104/92 o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge n.104/92. il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato, fino al 30 Aprile, al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9)*

Se non sapete di appartenere ad una categoria di lavoratori fragili

Qualora non abbiate la certezza di appartenere ad una delle categorie di «lavoratore fragile», contattare il Medico di Base, inviando la documentazione medica in Vs possesso perché la possa verificare e fornire le indicazioni del caso.





Grazie per l'attenzione concessa
A PRESTO

P.S.

Se vi siamo piaciuti fatecelo sapere su Facebook sulla pagina di Tommaso Barone

Per aiutarci a migliorare invia un'e-mail a:

consulenza@tommasobarone.it

info@tommasobarone.it

